

# Assicurazione malattie obbligatoria Riduzione individuale dei premi

Stato al 1° gennaio 2015



## In breve

In virtù della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) in Svizzera l'assicurazione malattie è obbligatoria per tutta la popolazione residente in Svizzera come pure per determinate persone domiciliate in uno Stato membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda. Ogni persona soggetta a quest'obbligo deve assicurarsi presso un assicuratore-malattie riconosciuto. Le casse malati fissano i premi senza tener conto né del reddito né della sostanza.

L'importo a carico degli assicurati può costituire un considerevole onere finanziario. Chi vive in condizioni economiche modeste può beneficiare di un'agevolazione finanziaria per quanto riguarda i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria, ovvero di una riduzione individuale dei premi.

Questo promemoria è destinato a tutte le persone soggette all'assicurazione malattie obbligatoria.

## Obbligo d'assicurazione

### 1 Chi è tenuto ad assicurarsi?

Sono tenuti ad assicurarsi:

- le persone domiciliate in Svizzera;
- le persone con permesso di dimora valevole almeno 3 mesi;
- le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente con permesso di dimora valevole meno di 3 mesi e che non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;
- i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione e quelle ammesse provvisoriamente;
- le persone esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera e domiciliate in uno Stato membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda, e i loro familiari;
- i beneficiari di una rendita svizzera o di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione residenti in uno Stato membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda, e i loro familiari.

### 2 Quando bisogna assicurarsi?

Bisogna annunciarsi presso un assicuratore-malattie entro 3 mesi dall'acquisizione del domicilio in Svizzera. I bambini nati in Svizzera devono pure essere assicurati entro 3 mesi dalla nascita. Se l'affiliazione è stata chiesta in tempo, l'assicurazione inizia al momento dell'acquisizione del domicilio o della nascita. Se è stata chiesta troppo tardi, l'assicurazione inizia alla data dell'affiliazione. Se l'affiliazione tardiva non è giustificabile, l'assicurato deve versare un supplemento di premio.

### **3 Chi è esentato dall'obbligo d'assicurazione previsto dalla legge?**

- Le persone che soggiornano per un periodo di breve durata in Svizzera, quali ad esempio
- i lavoratori distaccati,
- gli studenti,
- i praticanti o gli stagisti,

possono chiedere di essere esentate dall'obbligo d'assicurazione. Esse devono tuttavia beneficiare di un'assicurazione che copra almeno le prestazioni previste dalla LAMal per le cure in Svizzera.

Le domande d'esenzione vanno inoltrate agli uffici cantonali competenti (v. Allegato 1).

### **4 Quando viene sospeso l'obbligo assicurativo?**

L'obbligo assicurativo è sospeso per le persone soggette all'assicurazione militare per più di 60 giorni consecutivi. Le autorità militari o civili competenti informano della procedura le persone interessate. Durante il servizio militare, i rischi di malattia e infortunio sono coperti dall'assicurazione militare.

## Sospensione della copertura degli infortuni per salariati

### 5 Cosa copre l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni?

Ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni copre:

- i postumi d'infortuni professionali e di malattie professionali per tutti i salariati come pure
- i postumi d'infortuni non professionali per i salariati occupati almeno 8 ore la settimana in un'azienda.

### 6 È possibile sospendere la copertura degli infortuni presso l'assicuratore-malattie?

Sì. Per evitare una doppia assicurazione, le persone assicurate ai sensi della LAINF sia contro gli infortuni professionali sia contro gli infortuni non professionali possono sospendere la copertura degli infortuni presso il loro assicuratore-malattie.

### 7 Bisogna informare l'assicuratore-malattie in caso di cambiamento di situazione?

Sì. I salariati che hanno sospeso la copertura degli infortuni presso il loro assicuratore-malattie devono informare immediatamente quest'ultimo se cessano di essere assicurati ai sensi della LAINF contro tutti gli infortuni o contro gli infortuni non professionali (p. es. in caso di cambiamento della situazione professionale).

### 8 Chi deve fornire le prestazioni in caso d'infortunio?

Per quanto riguarda gli infortuni insorti durante i 30 giorni successivi alla fine della copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le prestazioni vanno assunte dall'assicuratore-malattie presso il quale la persona infortunata è assicurata al momento della cura dell'infortunio.

## Obbligo d'informare

### 9 Il datore di lavoro è tenuto ad informare i suoi collaboratori?

Sì. Il datore di lavoro deve indicare per iscritto alla persona che lascia il proprio posto di lavoro o cessa di essere assicurata contro gli infortuni non professionali che la copertura degli infortuni dev'essere riattivata dall'assicuratore-malattie.

### 10 L'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta ad informare gli assicurati?

Sì. L'assicurazione contro la disoccupazione deve indicare per scritto alle persone che non ricevono più le corrispettive prestazioni e non hanno ancora assunto un nuovo lavoro che la copertura contro gli infortuni dev'essere riattivata dall'assicuratore-malattie.

## Assicuratori

### 11 È possibile scegliere liberamente l'assicuratore?

Sì. Le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente l'assicuratore-malattie tra quelli autorizzati ad esercitare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

### 12 Gli assicuratori-malattie sono tenuti ad accettare le persone soggette all'obbligo d'assicurazione?

Sì. Gli assicuratori-malattie devono accettare nell'assicurazione di base le persone soggette all'obbligo d'assicurazione senza imporre riserve e devono fornire loro le prestazioni legali previste nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria.

## Riduzione individuale dei premi

### 13 Chi ha diritto a una riduzione individuale dei premi?

Gli assicurati di condizione economica modesta hanno diritto a una riduzione dei premi. Dal 2014 tutti i Cantoni devono versare direttamente alle casse malati gli importi per la riduzione dei premi.

Per le persone che hanno un legame con la Svizzera (domicilio o luogo di lavoro) e i beneficiari di prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione domiciliati in uno Stato membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda, il diritto ad una riduzione e il relativo importo sono disciplinati dal diritto del Cantone di domicilio o del luogo di lavoro.

Per quanto riguarda i beneficiari di una rendita svizzera domiciliati in uno Stato membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda e i loro familiari, il diritto ad una riduzione e il relativo importo sono disciplinati in un'ordinanza federale (ordinanza sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia [ORPMCE]). È determinante la situazione economica specifica delle persone assicurate.

Per informazioni più dettagliate ci si può rivolgere agli uffici cantonali preposti alla riduzione dei premi (v. Allegato 2).

## Allegato 1

### Uffici cantonali competenti per le domande d'esenzione dall'obbligo assicurativo

#### **AG**

Gemeinsame  
Einrichtung KVG  
Gibelinstrasse 25  
Postfach  
4503 Solothurn

#### **AI**

Gesundheitsamt des  
Kantons AI  
Hoferbad 2  
9050 Appenzell

#### **AR**

Gemeinsame  
Einrichtung KVG  
Gibelinstrasse 25  
Postfach  
4503 Solothurn

#### **BE**

Amt für Sozial-  
versicherungen  
des Kantons Bern  
Forelstrasse 1  
3072 Ostermundigen

#### **BL**

Volkswirtschafts- und  
Gesundheitsdirektion  
des Kantons BL  
Bahnhofstrasse 5  
4410 Liestal

#### **BS**

Gemeinsame  
Einrichtung KVG  
Gibelinstrasse 25  
Postfach  
4503 Solothurn

#### **FR**

Comune del luogo di  
domicilio, di residenza o  
di lavoro (frontalieri)

#### **GE**

Service de  
l'assurance-maladie  
Route de Frontenex 62  
1207 Genève

#### **GL**

Gemeinsame  
Einrichtung KVG  
Gibelinstrasse 25  
Postfach  
4503 Solothurn

#### **GR**

Comune del luogo di  
domicilio, di residenza o  
di lavoro (frontalieri)

#### **JU**

Caisse de compensation  
du canton du Jura  
Rue Bel-Air 3  
Case postale  
2350 Saignelégier

#### **LU**

Ausgleichskasse Luzern  
Würzenbachstrasse 8  
Postfach  
6000 Luzern 15

#### **NE**

Office cantonal de  
l'assurance-maladie  
Espace de l'Europe 2  
Case postale 716  
2002 Neuchâtel

#### **NW**

Ausgleichskasse  
Nidwalden  
Stansstaderstrasse 88  
Postfach  
6371 Stans

#### **OW**

Gesundheitsamt  
St. Antonistrasse 4  
Postfach 1243  
6061 Sarnen

#### **SG**

Comune del luogo di  
domicilio, di residenza o  
di lavoro (frontalieri)

#### **SH**

Kantonales Sozial-  
versicherungsamt  
Oberstadt 9  
8200 Schaffhausen



**SO**

Amt für soziale  
Sicherheit  
Ambassadorsenhof  
4509 Solothurn

**TI**

Ufficio dei contributi  
Settore obbligo  
assicurativo  
Via Ghiringhelli 15a  
6500 Bellinzona

**VS**

Comune del luogo di  
domicilio, di residenza o  
di lavoro (frontalieri)

**SZ**

Ausgleichskasse Schwyz  
Abteilung Leistungen  
(KVG)  
Postfach 53  
6431 Schwyz

**UR**

Amt für Gesundheit  
Klausenstrasse 4  
6460 Altdorf

**ZG**

Comune del luogo di  
domicilio, di residenza o  
di lavoro (frontalieri)

**TG**

Comune del luogo di  
domicilio (Frontalieri:  
Ufficio di controllo  
dell'assicurazione  
malattie del Comune di  
datore di lavoro)

**VD**

Office vaudois de  
l'assurance-maladie  
Ch. de Mornex 40  
1014 Lausanne

**ZH**

Gesundheitsdirektion des  
Kantons Zürich  
Prämienverbilligung /  
Versicherungs-  
obligatorium  
Stampfenbachstrasse 30  
8090 Zürich

**Allegato 2****Uffici cantionali competenti per la riduzione dei premi****AG**

Gemeindezweigstelle der  
Sozialversicherungs-  
anstalt des  
Kantons Aargau  
in der Wohngemeinde

**AR**

Ausgleichskasse des  
Kantons Appenzell A.Rh.  
Neue Steig 15  
Postfach  
9102 Herisau

**BL**

Sozialversicherungs-  
anstalt  
Basel-Landschaft  
Hauptstrasse 109  
4102 Binningen

**AI**

Gesundheitsamt des  
Kantons Appenzell I.Rh.  
Hoferbad 2  
9050 Appenzell

**BE**

Amt für Sozial-  
versicherungen  
des Kantons Bern  
Forelstrasse 1  
3072 Ostermundigen

**BS**

Amt für Sozialbeiträge  
Basel-Stadt  
Grenzacherstrasse 62  
Postfach  
4005 Basel

**FR**

Ausgleichskasse des  
Kantons Freiburg  
Abteilung Prämien-  
verbilligung  
Impasse de la Colline 1  
Postfach  
1762 Givisiez

**GE**

Service de l'assurance-  
maladie  
Route de Frontenex 62  
1207 Genève

**GL**

Kant. Steuerverwaltung  
Abteilung IPV  
Hauptstrasse 11/17  
8750 Glarus

**GR**

Sozialversicherungs-  
anstalt des Kantons  
Graubünden  
Ottostrasse 24  
Postfach  
7000 Chur

**JU**

Caisse de compensation  
du canton du Jura  
Rue Bel-Air 3  
Case postale 368  
2350 Saignelégier

**LU**

Ausgleichskasse Luzern  
Würzenbachstrasse 8  
Postfach  
6000 Luzern 15

**NE**

Office cantonal de  
l'assurance-maladie  
Espace de l'Europe 2  
Case postale 716  
2002 Neuchâtel

**NW**

Ausgleichskasse  
Nidwalden  
Stansstaderstrasse 88  
Postfach  
6371 Stans

**OW**

Gesundheitsamt  
St. Antonistrasse 4  
Postfach 1243  
6061 Sarnen

**SG**

AHV-Zweigstelle der  
Gemeinden Sozial-  
versicherungsanstalt  
des Kantons St. Gallen  
Brauerstrasse 54  
9016 St. Gallen

**SH**

Kantonales Sozial-  
versicherungsamt  
Oberstadt 9  
8200 Schaffhausen

**SO**

Ausgleichskasse des  
Kantons Solothurn  
Postfach 116  
4501 Solothurn

**SZ**

Ausgleichskasse Schwyz  
Abteilung Leistungen  
(KVG)  
Postfach 53  
6431 Schwyz

**TG**

Ufficio di controllo  
dell'assicurazione  
malattie del Comune  
di domicilio

**TI**

Servizio sussidi  
assicurazione malattie  
Viale Stazione 28a  
6500 Bellinzona

**UR**

Amt für Gesundheit  
Klausenstrasse 4  
6460 Altdorf

**VD**

Office vaudois de  
l'assurance-maladie  
Ch. de Mornex 40  
1014 Lausanne

**VS**

Ausgleichskasse des  
Kantons Wallis  
Abt. Subventionen  
Av. Pratifori 22  
1950 Sitten

**ZG**

Servizio competente del  
Comune di domicilio

**ZH**

Per la Città di Zurigo:  
Städtische Gesund-  
heitsdienste  
Walchestrasse 31  
Postfach  
8021 Zürich

Gli altri:

Servizio competente del  
Comune di domicilio

## **Allegato 3**

### **Altri indirizzi utili**

Mediatore dell'assicurazione sociale malattie  
Morgartenstrasse 9  
6003 Lucerna  
Tel. 041 226 10 10 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.30)  
Fax 041 226 10 13  
info@om-kv.ch  
www.ombudsman-kv.ch  
(consulenza e mediazione in caso di controversie;  
nessuna consulenza assicurativa generale)

Organizzazione svizzera dei pazienti (OSP)  
Häringstrasse 20  
8001 Zurigo  
Tel. 0900 56 70 47 (Fr. 15/10 min., IVA inclusa)  
Fax 044 252 54 43  
zh@spo.ch  
www.spo.ch

Fondazione per la protezione dei consumatori  
casella postale  
3000 Berna 23  
Tel. 031 370 24 24  
Fax 031 372 00 27  
info@konsumentenschutz.ch  
www.konsumentenschutz.ch

Konsumentenforum (kf)  
Belpstrasse 11  
3007 Berna  
Tel. 031 380 50 30  
Fax 031 380 50 31  
forum@konsum.ch  
www.konsum.ch

Dachverband Schweizerischer Patientenstellen  
Hofwiesenstrasse 3  
8042 Zurigo  
Tel. 044 361 92 56  
Fax 044 361 94 34  
dvsp@patientenstelle.ch  
www.patientenstelle.ch

All'indirizzo [www.priminfo.ch](http://www.priminfo.ch) viene proposto il calcolo dei premi per l'assicurazione malattie obbligatoria per tutta la Svizzera.

## Chiarimenti e altre informazioni



Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Gli assicuratori-malattie sono tenuti ad informare gli interessati sui loro diritti e obblighi e a prestare loro consulenza. L'elenco degli uffici cantonali competenti è pubblicato all'indirizzo Internet [www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch).

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione dicembre 2014. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.07/i. È disponibile anche su [www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch).

6.07-15/01-I